



ATTO DEL CONSIGLIO

N. 93 DEL 01/07/2019

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.L. N. 34/2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno uno, del mese di Luglio, per le ore 15:00, è stato convocato, nei modi prescritti, il Consiglio comunale in seduta ordinaria pubblica.

Nel corso della seduta il Consiglio comunale, invitato a procedere all'esame dell'argomento riportato in oggetto, adotta la presente deliberazione.

Alla votazione risultano presenti n. 27 componenti del Consiglio:

AMICUCCI JESSICA	Presente	IPPOLITI ARNALDO	Assente
ANDREOLI ANTONELLA	Presente	MANCINELLI VALERIA	Presente
AUSILI MARCO	Presente	MANDARANO MASSIMO	Presente
BARCA MARIO	Presente	MASCINO GIUSEPPE	Presente
BERARDINELLI DANIELE	Assente	MORBIDONI LORENZO	Presente
CENSI CHIARA	Presente	PELOSI SIMONE	Presente
DE ANGELIS MARIA GRAZIA	Assente	QUACQUARINI GIANLUCA	Presente
DINI SUSANNA	Presente	RUBINI FILOGNA FRANCESCO	Presente
DIOMEDI DANIELA	Assente	SANNA TOMMASO	Presente
ELIANTONIO ANGELO	Presente	SCHIAVONI LORELLA	Assente
FAGIOLI TOMMASO	Presente	TOMBOLINI STEFANO	Assente
FANESI MICHELE	Presente	TRENTA LUCIA	Presente
FAZZINI MASSIMO	Presente	URBISAGLIA DIEGO	Presente
FIORDELMONDO FEDERICA	Presente	VALENZA SILVIA	Presente
FREDDARA CLAUDIO	Presente	VECCHIETTI ANDREA	Presente
GAMBINI SANDRA	Presente	VICHI MATTEO	Presente
GIANGIACOMI MIRELLA	Presente		

Presiede il Presidente DINI SUSANNA.

Partecipa il Segretario Generale CRUSO GIUSEPPINA.



DELIBERAZIONE N. 93 DEL 1 LUGLIO 2019

DIREZIONE FINANZE, TRIBUTI, SOCIETA'
PARTECIPATE, PROGRAMMI COMUNITARI,
ECONOMATO

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.L. N. 34/2019

Il Presidente invita il Consiglio alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto sulla base della proposta della Giunta comunale (deliberazione n. 320 del 20.06.2019 - immediatamente eseguibile, identificativo n 3304442.), già distribuita a tutti i Consiglieri, che di seguito si trascrive:

(sono presenti in aula n .28 componenti del Consiglio)

Relatore: Assessore al Bilancio

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" – c.d. decreto crescita), all'art. 15, dispone l'estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali, prevedendo la possibilità per i Comuni di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, di cui al regio decreto n. 639 del 1910, notificati negli anni dal 2000 al 2017;
- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni applicate nell'atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento;
- dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e che, con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi moratori e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981;
- il Comune può disporre la definizione con delibera del Consiglio comunale, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, il quale essendo stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2019, è entrato in vigore il 1° maggio 2019, sicché il termine entro il quale occorre deliberare è fissato al 30 giugno 2019;

- entro trenta giorni dall'adozione della presente deliberazione occorre darne notizia mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune;

RITENUTO che la definizione agevolata in parola rappresenta un'opportunità sia per il Comune, in quanto offre la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere anche una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni;

VISTA la necessità di disciplinare le procedure di dettaglio con un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori, stabilendo anche:

il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2021;

le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;

i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;

il termine entro il quale il Comune trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse;

DATO ATTO che:

- a seguito della presentazione dell'istanza da parte del debitore, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza;
- in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza;
- in tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto;

TENUTO CONTO che, per espressa previsione del comma 5 del citato art. 15 del decreto legge n. 34/2019, trovano applicazione i commi 16 e 17 dell'art. 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, in base ai quali:

- sono esclusi dalla definizione agevolata i debiti relativi a:

somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali;

- per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la presente definizione agevolata si applica limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'art. 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (maggiorazione della somma dovuta, in caso di ritardo nel pagamento, nella misura di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui



la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore, con assorbimento degli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti);

RITENUTO che la definizione agevolata può riguardare anche le ingiunzioni emesse dagli altri soggetti legittimati per legge ad essere affidatari della riscossione delle entrate locali, quali le società in house come Ancona Entrate S.r.l.;

TENUTO CONTO che Ancona Entrate ha avviato la riscossione coattiva delle entrate tributarie a partire dal 2018 e che pertanto le entrate del Comune di Ancona a mezzo ingiunzione di pagamento notificate fino al 31 dicembre 2017 e che possono quindi essere oggetto della definizione agevolata di cui al presente provvedimento riguardano:

- le sanzioni per violazioni al Codice della strada, la cui riscossione coattiva è stata affidata ad Ancona Entrate a decorrere dal 2014, in attuazione della delibera di Giunta n. 468 del 17.9.2014;*
- le sanzioni amministrative per violazione dei regolamenti comunali;*
- le sanzioni sulle penalità sul tardivo pagamento del contributo di costruzione;*

RITENUTO pertanto di approvare la definizione agevolata delle suddette entrate non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento notificati fino al 31 dicembre 2017;

CONSIDERATO altresì che, per le ingiunzioni di pagamento notificate entro il 16 ottobre 2017, questo Comune ha approvato, con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 5.2.2018, la definizione agevolata ai sensi dell'art. 1, comma 11-quater, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148;

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;

RITENUTO di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento, di cui all'art. 15 del decreto legge n. 34/2019;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal Responsabile dei servizi finanziari, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 239, comma 1, lett. b), n. 7), del TUEL in base al quale l'Organo di revisione economico-finanziaria rilascia il parere sulle proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali;

RAVVISATA la necessità di approvare il presente provvedimento entro il 30 giugno 2019 (sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34);

Tenuto conto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. in materia di procedimenti amministrativi, è il Funzionario Dott. Michele

Camilletti e il Dirigente della Direzione Finanze, Tributi, Società Partecipate, Programmi comunitari, Economato è la Dott.ssa Daniela Ghiandoni, ed entrambi hanno sottoscritto la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità, allegata alla presente;

Tutto ciò premesso e considerato;

ATTESA la competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

propone al Consiglio comunale

di richiamare quanto espresso nelle premesse, quale parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

di approvare il Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento notificati entro il 31 dicembre 2017, ai sensi dell'art. 15 del decreto legge n. 34/2019, come riportato nell'allegato "A" al presente provvedimento;

di prendere atto del parere dell'Organo di revisione, rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 7), del TUEL, di cui all'allegato "B";

di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e dell'allegato regolamento sul sito internet istituzionale del Comune, nonché sul sito della società Ancona Entrate S.r.l.;

di disporre la trasmissione del presente provvedimento alla società Ancona Entrate S.r.l., al fine di porre in essere tutte le attività necessarie all'attuazione di quanto disposto;

di disporre la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del d.lgs. n. 446/1997.

(si richiede l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, stante la necessità della sua approvazione entro il termine di legge.)

Sull'argomento in trattazione con prot 105560 il Sindaco Mancinelli, quale componente del Consiglio, ha presentato un emendamento che, completo dei necessari pareri dirigenziali, è stato distribuito a tutti quanti i Consiglieri.

Sulla proposta in esame e sull'emendamento si è espresso anche il Collegio dei Revisori con nota prot 106096.



L'Assessore Simonella illustra la proposta di delibera congiuntamente al citato emendamento che di seguito il Presidente Dini mette in votazione in forma palese, per alzata di mano, ai sensi dell'art. 66 del vigente regolamento consiliare.

Emendamento prot 105560

Presenti:	27	<i>è uscito il Consigliere Berardinelli</i>
Favorevoli:	27	
Contrari:	0	
Astenuti:	0	
Non partecipanti al voto:	0	

EMENDAMENTO APPROVATO**IL CONSIGLIO COMUNALE**

ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dalla Giunta comunale avente ad oggetto: << APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.L. N. 34/2019 >>;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

ACQUISITI i pareri espressi sulla proposta ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, qui allegati;

ACQUISITE le dichiarazioni di pubblicazione on line su "Amministrazione trasparente" e "Albo Pretorio", qui allegate;

ACQUISITO il parere della 6^a Commissione consiliare espresso in data 27.06.2019 ;

ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso in data 25.06.2019 qui allegato;

TENUTO CONTO dell'emendamento approvato;

PRESO ATTO degli interventi che risultano integralmente trascritti nel verbale della seduta;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata in forma palese, per alzata di mano, ai sensi dell'art. 66 del vigente regolamento consiliare, il cui esito è proclamato dal Presidente:

Presenti:	27	
Favorevoli:	27	
Contrari:	0	
Astenuti:	0	
Non partecipanti al voto:	0	

APPROVA

la proposta di deliberazione di cui all'oggetto in premessa richiamato così come emendata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

in considerazione dell'urgenza che riveste l'adempimento;
con la seguente votazione, effettuata in forma palese, per alzata di mano, ai sensi dell'art. 66 del vigente regolamento consiliare, il cui esito è proclamato dal Presidente:

Presenti:	27	
Favorevoli:	27	
Contrari:	0	
Astenuti:	0	
Non partecipanti al voto:	0	

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

* * * * *

ALLEGATI

All. "A"
Pareri art. 49 – D. Lgs. n. 267/2000;
Dichiarazione in merito all'assenza di conflitto di interessi e cause di incompatibilità;
Dichiarazioni Pubblicazione on line su "Amministrazione Trasparente" e "Albo Pretorio".
Parere del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso in data 25.06.2019
Emendamento prot 105560



REGOLAMENTO
PER LA DEFINIZIONE
AGEVOLATA DELLE ENTRATE
COMUNALI NON RISCOSSE A
SEGUITO DELLA NOTIFICA DI
INGIUNZIONI DI PAGAMENTO
(Art. 15 D.L. 34/2019)



INDICE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Finalità del regolamento

Art. 3 – Ambito di applicazione della definizione agevolata

Art. 4 – Oggetto della definizione agevolata

Art. 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

Art. 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Art. 7 – Procedure cautelative ed esecutive in corso

Art. 8 – Entrata in vigore

Art. 9 – Disposizioni finali



Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 15 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
2. Relativamente alle entrate comunali affidate, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lett. b), n. 3, del D. Lgs. n. 446/1997, ad una società interamente pubblica, per "Comune" si intende tale società.

Articolo 2

Finalità del regolamento

1. Con il presente regolamento si offre la possibilità ai contribuenti, a cui è stata notificata un'ingiunzione fiscale per il recupero coattivo delle entrate comunali non pagate, di regolarizzare la propria posizione adottando la procedura agevolativa disciplinata dal presente regolamento.
2. La possibilità di adesione alla definizione agevolata non deve comunque essere intesa come rinuncia al principio di salvaguardia dei diritti di quei cittadini che pagano regolarmente imposte, tasse e adempiono ai propri obblighi con tempestività.

Articolo 3

Ambito di applicazione della definizione agevolata

1. Le disposizioni dettate dal presente regolamento prevedono la definizione agevolata delle entrate di cui al comma 1, dell'articolo 1, non ancora riscosse dal Comune, per le quali sono in corso le procedure di riscossione coattiva mediante l'istituto dell'ingiunzione fiscale, come regolato dal richiamato regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
2. Possono essere oggetto di definizione agevolata le entrate poste in riscossione coattiva per le quali l'ingiunzione fiscale è stata notificata, dal 1° gennaio 2000 al



31 dicembre 2017, dal Comune, o dalla società interamente pubblica di cui al comma 5 del richiamato articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, limitatamente alle fattispecie disciplinate nel presente regolamento.

3. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.

4. Le entrate riscosse mediante l'istituto del "ruolo", con emissione della cartella di pagamento, di cui al D.P.R. n. 602/73, non sono contemplate nella presente definizione.

5. Non possono essere oggetto della presente procedura agevolata i rapporti divenuti definitivi a seguito del pagamento da parte del debitore.

Art. 4

Oggetto della definizione agevolata

1. Relativamente alle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, entro il 31 dicembre 2017, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

- a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
- b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

2. Ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta al Comune la sua volontà di avvalersene, rendendo entro il 31 agosto 2019 apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito internet nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro comunque il limite massimo del 30 settembre 2021, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a



rinunciare agli stessi, o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

3. In presenza di pendenza di giudizio avente ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, il debitore assume l'impegno a rinunciare agli stessi e a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

4. Il soggetto competente ad esaminare le richieste presentate dai debitori, per avvalersi della definizione agevolata, è il Funzionario Responsabile dell'entrata riscossa mediante ingiunzione.

5. Il Comune, entro 45 giorni, comunica ai debitori che hanno presentato la comunicazione di cui al comma 2 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attendendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il 30 settembre 2019;

b) versamento in 2 rate di pari importo: entro il mese di settembre e dicembre 2019,

c) versamento in 6 rate di pari importo: entro il mese di settembre e dicembre 2019, ed i mesi di marzo e settembre degli anni 2020 e 2021;

d) versamento in 10 rate di pari importo: entro il mese di settembre e dicembre 2019, i mesi di febbraio, maggio, luglio e novembre 2020 ed i mesi di febbraio, maggio luglio e settembre 2021.

6. Le somme dovute possono essere suddivise nelle seguenti rate:

- fino ad euro 500,00 possono essere concesse fino ad un massimo 2 rate:

- per importi superiori ad euro 500,00 e fino ad euro 2.500,00 possono essere concesse un numero di rate fino a 6;

- per importi superiori ad euro 2.500 possono essere concesse fino a 10 rate.

7. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano gli interessi previsti nel regolamento generale sulle entrate.

8. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.



9. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

10. Sono esclusi dalla definizione agevolata di cui al comma 1 le entrate comunali non riscosse relative alle sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie.

11. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

12. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Art. 5

Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti entro gennaio 2019. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 4, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 4, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da



precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 gennaio 2019.

Art. 6

Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

Art. 7

Procedure cautelative ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 4, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

2. Il Comune, relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 4, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Articolo 8

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra immediatamente in vigore, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997.



2. Il termine di 60 giorni per la presentazione delle istanze per aderire alla definizione agevolata decorrono dalla pubblicazione del presente regolamento nel sito internet istituzionale del Comune.
3. Il Comune e l'agente della riscossione/società interamente pubblica adottano tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 9

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento è immediatamente efficace.
2. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni dettate dal D.L. n. 34/2019 e dalle previsioni normative collegate



COMUNE DI ANCONA

Comune di Ancona
N. 0105560 25/06/2019
Classif: 2.3



Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Presidente della Commissione consiliare bilancio
Al Dirigente della Direzione Finanze
Loro Sedi

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

A INIZIATIVA DI : VALERIA MANCINELLI

ARGOMENTO N. 662/2019 "APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA
DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO AI SENSI DELL'ART. 15
DEL D.L. N. 34/2019"

MOTIVAZIONE: Modifica scadenza versamenti.

Nel Regolamento di cui all'allegato A, all'art. 4, comma 5, apportare le seguenti modifiche:

- al punto a), sostituire "30 settembre 2019" con "31 ottobre 2019";
- ai punti b), c) e d), sostituire "settembre e dicembre 2019" con "ottobre e dicembre 2019".

Ancona, 25 giugno 2019

Il Proponente

Valeria Mancinelli

EMENDAMENTO PROT. 105560/2019

ARGOMENTO N. 662/2019 ALL'ODG DEL CONSIGLIO: "APPROVAZIONE
REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI
PAGAMENTO AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.L. N. 34/2019"

Visto l'art. 49, comma 1 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni:

<p>IL DIRIGENTE RESPONSABILE PARERE REGOLARITÀ TECNICA</p>	<p>Sulla presente proposta di emendamento:</p> <ul style="list-style-type: none">- Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.- Dichiaro che la presente proposta COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dell'Ente. <p>Data 25/06/2019</p> <p>Il Dirigente della Direzione finanze, tributi, società partecipate, programmi comunitari, economato Dott.ssa Daniela Ghiandoni</p>
<p>IL DIRIGENTE RESPONSABILE PARERE REGOLARITÀ CONTABILE</p>	<p>Sulla presente proposta di emendamento:</p> <ul style="list-style-type: none">- Esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. <p>Data 25/06/2019</p> <p>Il Dirigente della Direzione finanze, tributi, società partecipate, programmi comunitari, economato Dott.ssa Daniela Ghiandoni</p>



COMUNE DI ANCONA
PROVINCIA DI ANCONA

COLLEGIO REVISORI

Verbale n. 49 Data 25/06/2019	Parere sulla proposta della Giunta al Consiglio Comunale deliberazione n. 320 del 20/06/2019 avente ad oggetto: Approvazione regolamento relativo alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ai sensi dell'articolo 15 del D.L. n. 34/2019
----------------------------------	---

L'anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di giugno, alle ore 11,30 e seguenti, presso gli uffici della Direzione Finanze del Comune di Ancona in Piazza XXIV Maggio, n. 1 si è riunito, previa regolare convocazione, il Collegio dei Revisori nelle persone di:

Dott.ssa Daniela Algozino

Dott. Giorgio Calafiore

Dott. Enrico Gasparri

per procedere al rilascio di parere ai sensi dell'articolo 239 del D.lgs 267/2000.

Il Collegio, ricevuta in data 21/06/2019 la proposta della Giunta Comunale n. 320 del 20/06/2019 avente ad oggetto l'approvazione del Regolamento relativo alla Definizione Agevolata delle ingiunzioni di pagamento ai sensi dell'articolo 15 del D.L. n. 34/2019 e la bozza di Regolamento;

Ricevuto in data odierna la proposta di emendamento ad iniziativa del Sindaco Valeria Mancinelli;

Visto:

- l'articolo 39 del D.Lgs. n. 267/2000 come modificato dall'articolo 3 del d.L.174/2012, il quale al comma 1, lett. b) n. 7 prevede che l'Organo di Revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento e di applicazione dei tributi comunali;

Dato atto:

- che l'articolo 15 del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019 prevede la possibilità di estendere la "definizione agevolata" anche per le entrate regionali e degli enti locali" non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati dal 2000 al 2017 dagli enti medesimi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del D.Lgs. n. 446/1997;

- che l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione di sanzioni irrogate per violazioni tributarie e, relativamente alle sanzioni amministrative per il codice della strada, l'esclusione limitatamente gli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27. Comma 6 della Legge 689/1981;

[Handwritten signatures]

- che i Comuni interessati possono disporre la definizione agevolata con delibera di Consiglio Comunale da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 34/2019, pubblicato in G.U. del 30/04/2019, ed entrato in vigore l'1/4/2019;

Esaminate:

la proposta di delibera consiliare di approvazione e la bozza di regolamento adottato nell'ambito della podestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, in attuazione dell'articolo 15 del D.Lg. 34/2019;

Rilevato:

-che il regolamento da approvarsi è conforme alla normativa di riferimento, nel rispetto dell'autonomia regolamentare concessa all'Ente;

- gli articoli che compongono il Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento appaiono in linea con la nuova normativa in materia;

- tutti gli articoli del Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento riportano in maniera analitica gli argomenti contemplati con la normativa di riferimento e che lo stesso è composto da 9 articoli ed è strutturato come di seguito:

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Finalità del Regolamento

Articolo 3 – Ambito di applicazione della definizione agevolata

Articolo 4 – Oggetto della definizione agevolata

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Articolo 7 – Procedure cautelative ed esecutive in corso

Articolo 8 – Entrata in vigore

Articolo 9 – Disposizioni finali

Tenuto conto:

del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal dirigente del Settore Servizi Finanziari ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

Esprime

per quanto di sua competenza, parere favorevole all'approvazione del regolamento relativo alla definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento così come emendato.

d. CME

Raccomanda altresì che venga data notizia dell'adozione dell'atto di esclusione delle sanzioni come da regolamento, entro trenta giorni mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott.ssa Daniela Algozino


Dott. Giorgio Calafiore


Dott. Enrico Gasparri




ALLEGATO
REGOLAMENTO EMENDATO
APPROVATO

COMUNE DI ANCONA

ALLEGATO "A"

REGOLAMENTO
PER LA DEFINIZIONE
AGEVOLATA DELLE ENTRATE
COMUNALI NON RISCOSSE A
SEGUITO DELLA NOTIFICA DI
INGIUNZIONI DI PAGAMENTO
(Art. 15 D.L. 34/2019)



INDICE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Finalità del regolamento

Art. 3 – Ambito di applicazione della definizione agevolata

Art. 4 – Oggetto della definizione agevolata

Art. 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

Art. 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Art. 7 – Procedure cautelative ed esecutive in corso

Art. 8 – Entrata in vigore

Art. 9 – Disposizioni finali



Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 15 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
2. Relativamente alle entrate comunali affidate, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lett. b), n. 3, del D. Lgs. n. 446/1997, ad una società interamente pubblica, per "Comune" si intende tale società.

Articolo 2

Finalità del regolamento

1. Con il presente regolamento si offre la possibilità ai contribuenti, a cui è stata notificata un'ingiunzione fiscale per il recupero coattivo delle entrate comunali non pagate, di regolarizzare la propria posizione adottando la procedura agevolativa disciplinata dal presente regolamento.
2. La possibilità di adesione alla definizione agevolata non deve comunque essere intesa come rinuncia al principio di salvaguardia dei diritti di quei cittadini che pagano regolarmente imposte, tasse e adempiono ai propri obblighi con tempestività.

Articolo 3

Ambito di applicazione della definizione agevolata

1. Le disposizioni dettate dal presente regolamento prevedono la definizione agevolata delle entrate di cui al comma 1, dell'articolo 1, non ancora riscosse dal Comune, per le quali sono in corso le procedure di riscossione coattiva mediante l'istituto dell'ingiunzione fiscale, come regolato dal richiamato regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
2. Possono essere oggetto di definizione agevolata le entrate poste in riscossione coattiva per le quali l'ingiunzione fiscale è stata notificata, dal 1° gennaio 2000 al



31 dicembre 2017, dal Comune, o dalla società interamente pubblica di cui al comma 5 del richiamato articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, limitatamente alle fattispecie disciplinate nel presente regolamento.

3. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.

4. Le entrate riscosse mediante l'istituto del "ruolo", con emissione della cartella di pagamento, di cui al D.P.R. n. 602/73, non sono contemplate nella presente definizione.

5. Non possono essere oggetto della presente procedura agevolata i rapporti divenuti definitivi a seguito del pagamento da parte del debitore.

Art. 4

Oggetto della definizione agevolata

1. Relativamente alle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, entro il 31 dicembre 2017, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

- a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
- b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

2. Ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta al Comune la sua volontà di avvalersene, rendendo entro il 31 agosto 2019 apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito internet nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro comunque il limite massimo del 30 settembre 2021, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a



rinunciare agli stessi, o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

3. In presenza di pendenza di giudizio avente ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, il debitore assume l'impegno a rinunciare agli stessi e a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

4. Il soggetto competente ad esaminare le richieste presentate dai debitori, per avvalersi della definizione agevolata, è il Funzionario Responsabile dell'entrata riscossa mediante ingiunzione.

5. Il Comune, entro 45 giorni, comunica ai debitori che hanno presentato la comunicazione di cui al comma 2 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attendendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il 31 ottobre 2019;

b) versamento in 2 rate di pari importo: entro il mese di ottobre e dicembre 2019,

c) versamento in 6 rate di pari importo: entro il mese di ottobre e dicembre 2019, ed i mesi di marzo e settembre degli anni 2020 e 2021;

d) versamento in 10 rate di pari importo: entro il mese di ottobre e dicembre 2019, i mesi di febbraio, maggio, luglio e novembre 2020 ed i mesi di febbraio, maggio, luglio e settembre 2021.

6. Le somme dovute possono essere suddivise nelle seguenti rate:

- fino ad euro 500,00 possono essere concesse fino ad un massimo 2 rate:

- per importi superiori ad euro 500,00 e fino ad euro 2.500,00 possono essere concesse un numero di rate fino a 6;

- per importi superiori ad euro 2.500 possono essere concesse fino a 10 rate.

7. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano gli interessi previsti nel regolamento generale sulle entrate.

8. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.



9. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

10. Sono esclusi dalla definizione agevolata di cui al comma 1 le entrate comunali non riscosse relative alle sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie.

11. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

12. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Art. 5

Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti entro gennaio 2019. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 4, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 4, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da



precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 gennaio 2019.

Art. 6

Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

Art. 7

Procedure cautelative ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 4, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.
2. Il Comune, relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 4, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Articolo 8

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra immediatamente in vigore, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997.



2. Il termine di 60 giorni per la presentazione delle istanze per aderire alla definizione agevolata decorrono dalla pubblicazione del presente regolamento nel sito internet istituzionale del Comune.
3. Il Comune e l'agente della riscossione/società interamente pubblica adottano tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 9

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento è immediatamente efficace.
2. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni dettate dal D.L. n. 34/2019 e dalle previsioni normative collegate

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

DINI SUSANNA

Il Segretario Generale

CRUSO GIUSEPPINA

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicato, in data odierna, all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi.

Ancona,

12 5 LUG 2019

Il Responsabile Ufficio Affari Istituzionali
Segreteria Giunta e Consiglio
(Avv. Viviana Vallotta)

Il presente atto è immediatamente esecutivo secondo la normativa attualmente vigente

Il presente atto diverrà esecutivo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, data che risulta dal certificato sovrainpresso

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l'esecuzione:

- DIREZIONE FINANZE, GHIANDONI DANIELA CAMILLETTI MICHELE
TRIBUTI, SOCIETA' 1020101
PARTECIPATE, PROGRAMMI
COMUNITARI, ECONOMATO
- MUSCILLO CRISTINA -
1020101